

Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino, 20.11.2014
Protocollo n. 23736/DB2017
Classificazione 14 140 20

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
Area B delle ASL piemontesi

LORO SEDI

OGGETTO: Salmonella nelle carni suine – Norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali – Reg. (UE) n. 217/2014 modifica del Reg. (CE) n. 2073/2005 e Reg. (UE) n. 218/2014 modifica del Reg. (CE) 854/2004 – Integrazioni.

Ad integrazione di quanto precisato con nota regionale prot. n. 22250/DB2017 del 30/10/2014 e fermo restando quanto già indicato per i macelli di grandi dimensioni (> 300 capi/settimana), si forniscono i seguenti chiarimenti:


è possibile escludere dal piano di campionamento per la ricerca di Salmonella sulle carcasse suine, secondo quanto previsto dal Reg. CE/2073/2005 e s.m.i., gli impianti che macellano fino a 5 UGB/settimana (circa 25 capi/settimana), nel caso in cui l'allevamento di provenienza degli animali sia sempre lo stesso o gli allevamenti siano numericamente limitati (massimo 3) e ricorrenti.

Qualora l'impianto proceda a macellazione per altri O.S.A. ("macellazioni per conto terzi"), si dovrà procedere alle modalità di campionamento previste (1 campione/mese) anche in queste tipologie di macelli.

Si evidenzia che in ogni caso rientra nella valutazione del veterinario ufficiale dell'impianto effettuare una corretta "analisi del rischio", al fine di stabilire la possibilità di escludere dal campionamento mensile delle carcasse gli impianti sopra indicati.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Gianfranco CORGIAT LOIA



CR/AG/MN